

## **PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE**

**Modifica al regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 5 "Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale, in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana)."**

### **Art. 1**

#### **(Introduzione dell'articolo 18 bis al r.r. 5/2019)**

1. Dopo l'articolo 18 del regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 5 "Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana)" è inserito il seguente:

*"Art. 18 bis*

*(Proroga del termine per l'adeguamento della livrea e degli allestimenti dei veicoli e dei mezzi in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale)*

*1. Per gli interventi di adeguamento alla disciplina del presente regolamento della livrea e degli allestimenti dei veicoli e dei mezzi in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale, il termine di cui all'articolo 18, comma 3, è prorogato al 31 dicembre 2025."*

### **Relazione illustrativa**

L'art. 18 del regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 5 "Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale, in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana)", prevede, al comma 3: "Gli enti locali si adeguano a quanto previsto dal presente regolamento entro trentasei mesi dall'entrata in vigore, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale, prevista dall'articolo 15 della l.r. n. 6/2015.". Dato che il r.r. n. 5/2019 è entrato in vigore il 27 marzo 2019 (giorno successivo alla sua pubblicazione sul Burl, come disposto dall'art. 20 dello stesso regolamento), il termine di 36 mesi entro cui gli enti locali sono tenuti ad adeguarsi alla disciplina in esso contenuta scade il 27 marzo 2022. Il rispetto di tale scadenza rappresenta, ad oggi, un elemento di criticità per alcuni enti locali in relazione all'adeguamento della livrea e degli allestimenti dei veicoli e dei mezzi in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale. Infatti, a differenza degli interventi per

l'adeguamento delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento, quelli riguardanti le livree dei veicoli e dei mezzi in dotazione, da un lato richiedono tempi medi di realizzazione piuttosto lunghi, probabilmente anche in ragione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in atto, dall'altro avrebbero ad oggetto numerosi veicoli e mezzi in procinto di essere dismessi, con la conseguenza che le amministrazioni interessate dovrebbero sostenere oneri per l'adeguamento di veicoli sostituiti poi nel breve periodo con veicoli nuovi.

Nella seduta del 6 ottobre 2021, il Comitato Tecnico di cui all'art. 15 della l.r. n. 6/2015, composto dai Comandanti dei Corpi di Polizia Locale dei Comuni Capoluogo, ha quindi valutato positivamente la proposta di estendere fino al 31 dicembre 2025 il periodo di adeguamento delle livree e degli allestimenti dei veicoli e dei mezzi in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale degli enti locali lombardi, in particolare per la finalità di evitare interventi su veicoli di prossima dismissione che comporterebbero un'inutile aggravio della spesa a carico delle Amministrazioni interessate. La presente proposta di modifica prevede, quindi, limitatamente ai suddetti interventi, la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di adeguamento previsto all'art. 18, comma 3, del R.R. n. 5/2019.